

# REPUBBLICA ITALIANA

N. 00530/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00516/2011 REG.RIC.



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia  
Lecce - Sezione Seconda  
ha pronunciato la presente

## SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 516 del 2011, proposto da:

- OMISSIS - rappresentato e difeso dall'avv. Cosimo Castrignano, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Cosimo Castrignano' in Lecce, Via Scarambone,36;

*contro*

Ministero dell'Interno, Questura di Lecce, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso i cui uffici domiciliano ex lege in Lecce, Via Rubichi;

*per l'annullamento*

del decreto del Questore di Lecce del 17.03.2010 di rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo con invito a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di 15 gg, notificato in data 29.01.2011, ed ogni altro atto conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Lecce;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 marzo 2016 il dott. Marco Rinaldi e udito l'avv. dello Stato G. Pedone;  
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, cittadino marocchino, ha impugnato il diniego di rinnovo di permesso di soggiorno per lavoro autonomo oppostogli dalla Questura di Lecce, deducendone l'illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere.

Resiste il Ministero dell'Interno contrastando le avverse pretese.

Il ricorso non merita accoglimento.

Dagli atti di causa risulta che il ricorrente è entrato in Italia con permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale, dal 28/1/2009 al 26/10/2009, scaduto il quale non ha fatto rientro in Marocco.

Ciò posto in facto, si osserva in iure che in base all'art 24, co 4, T.U.I., lo straniero che abbia fatto ingresso in Italia con un permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale può ottenere la conversione del proprio titolo in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato (e non anche in permesso di soggiorno per lavoro autonomo), ma solo dopo aver fatto rientro nel paese di provenienza e nel rispetto delle quote di cui all'art. 29, D.P.R. n. 394/1999. Ciò in quanto, avendo lo straniero usufruito di una procedura agevolata per poter conseguire il permesso per lavoro stagionale, regolata da un proprio regime dei flussi di ingresso previsti dall'art. 3, comma 4, del T.U. dell'immigrazione, egli è tenuto allo stretto rispetto di tutte le regole del titolo conseguito, tra cui il rientro nel paese di origine alla scadenza, senza che questa sua condizione di "lavoratore stagionale" possa consentirgli di percorrere una via "privilegiata" alla permanenza nel nostro territorio, in elusione alle limitazioni di cui al citato art. 3, comma 4, T.U.I. (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 28.9.2015 n. 4532) .

Ne consegue che il ricorrente non ha titolo ad ottenere il richiesto permesso di soggiorno per lavoro autonomo, sia perché alla scadenza del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale non ha fatto rientro nel paese di provenienza, sia perché il titolo di soggiorno posseduto non gli consente di accedere alla tipologia di permesso richiesta.

La peculiarità del titolo posseduto (visto d'ingresso per lavoro subordinato stagionale), rilasciato per esigenze temporanee e stagionali, non consente di salvaguardare le stesse aspettative di permanenza di lungo periodo offerte dal titolo di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo, che, secondo una parte della giurisprudenza amministrativa, può essere rinnovato anche dopo la sua scadenza. In caso contrario, verrebbe incentivata la permanenza clandestina di cittadini extracomunitari sul territorio nazionale allo scopo di facilitare

l'acquisizione di un nuovo titolo dopo la scadenza del precedente e lo straniero, nel periodo intermedio, verserebbe in una condizione d'illegalità (anche lavorativa) non tollerabile per obiettive ragioni di ordine pubblico.

Avendo il provvedimento impugnato contenuto vincolato, l'omessa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda, in violazione della regola di cui all'art. 10 bis della l. 241/1990, non è causa di annullamento del provvedimento, ai sensi dell'art. 21 octies della stessa legge. L'istituto del cd. preavviso di rigetto, di cui all'art. 10-bis citato, ha lo scopo di far conoscere alle amministrazioni le ragioni fattuali e giuridiche dell'interessato che potrebbero contribuire a far assumere agli organi competenti una diversa determinazione finale, derivante dalla ponderazione di tutti gli interessi in campo e determinando una possibile riduzione del contenzioso fra le parti; tuttavia, tale scopo viene meno ed è di per sé inidoneo a giustificare l'annullamento del provvedimento nei casi in cui il suo contenuto non sarebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, sia perché vincolato, sia perché sebbene discrezionale sia raggiunta la prova della sua concreta e sostanziale non modificabilità (C.d.S., III Sez., 1.8.2014, n. 4127).

La natura delle questioni trattate suggerisce la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2016 con l'intervento dei magistrati:

Eleonora Di Santo, Presidente

Ettore Manca, Consigliere

Marco Rinaldi, Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/03/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)